



BANDO “CITTA’ CHE LEGGE” 2022
“Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura”

Domande frequenti

(ultimo aggiornamento 13.02.2023)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- D. È possibile presentare istanza per essere qualificati “Città che legge” e poter ottenere il requisito di partecipazione al Bando “Città che legge” 2022?**
R. No, al momento non è possibile presentare domanda per ottenere la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2022-2023, i termini di presentazione dell’istanza sono scaduti il 29 Luglio 2022.
- D. I Comuni che non hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2022-2023 possono candidare i loro progetti al Bando “Città che legge” 2022?**
R. No, possono presentare domanda di finanziamento solo i Comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2022-2023 di cui all’Allegato B” del Bando.
- D. Un Comune vincitore nell’edizione precedente del Bando: “Città che legge” 2021, può presentare domanda di partecipazione?**
R. No. *“Tutti i Comuni coinvolti **non** devono aver ottenuto finanziamenti – individualmente o in rete – nell’edizione precedente del Bando (“Città che legge” 2021) (cit. Art.2).*
- D. La nostra città era fra i Comuni accreditati come “Città che legge” nel biennio 2020-2021, è possibile partecipare al bando?**
R. No, il Bando “Città che legge” 2022 è riservato alle città qualificate “Città che legge” per il biennio 2022-2023 come da Allegato B del Bando.
- D. La nostra associazione è partner di un altro progetto finanziato dal Centro per il libro. Può partecipare come partner in un progetto del Bando “Città che legge” 2022?**
R. Sì, un’associazione partner di un progetto già finanziato dal Centro può partecipare nel ruolo di partner di una proposta che sarà presentata sul Bando “Città che legge” 2022.
- D. Il nostro Comune che ha vinto il Bando “Città che legge” 2020 può candidarsi all’edizione di “Città che legge” 2022?**
R. I Comuni partecipanti, ai sensi dell’art. 2 del Bando, non dovranno avere altri progetti e/o convenzioni o altre forme di collaborazione “in corso” già finanziati dal Centro, né percepire contributi che a diverso titolo e con diversi strumenti vengano erogati dal Centro. I progetti/le convenzioni/collaborazioni si riterranno conclusi se, al momento della presentazione della proposta progettuale candidata al Bando, sia stata trasmessa al Centro (per i progetti a valere sui Bandi di finanziamento mediante apposita piattaforma bandi) la richiesta di saldo con la documentazione relativa alla relazione finale e alla rendicontazione economica.
- D. In riferimento all’Art. 2 del Bando, cosa s’intende con la dizione “limitrofo”, “Comuni limitrofi”?**
R. Si considerano limitrofi i Comuni delimitati da confini amministrativo-territoriali.

8. **D. È ammissibile un progetto con una rete di Comuni non limitrofi?**
R. Sì. A tal proposito il Bando all'art. 2 prevede che *“La rete dei Comuni dovrà interessare un **ambito territoriale preferibilmente limitrofo** al fine di non rendere il progetto dispersivo e non coerente con l'idea di rete”*. Pertanto, ai **fini dell'ammissibilità**, i Comuni potranno essere anche **non** limitrofi. La Commissione valuterà la coerenza della rete in relazione al progetto presentato e alle specificità del territorio.
9. **D. Se il nostro Comune, attraverso la biblioteca comunale, è vincitore del Bando “Lettura per tutti”, può partecipare al Bando “Città che legge 2022”?**
R. No, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2 del Bando i Comuni non dovranno avere altri progetti e/o convenzioni o altre forme di collaborazione *“in corso”* già finanziati dal Centro, né percepire contributi che a diverso titolo e con diversi strumenti vengano erogati dal Centro.

RETI TRA COMUNI E SEZIONI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

10. **D. In caso di partecipazione in rete di Comuni qualificati come Città che legge 2022-2023, qual è la Sezione alla quale il progetto dovrà essere candidato?**
R. La Sezione per la quale i comuni dovranno concorrere è data dalla somma del numero di abitanti dei comuni in rete. Ad esempio, nel caso di una rete tra un Comune di 4.000 abitanti e un Comune di 5.000 abitanti il progetto dovrà essere candidato nella Sezione 2 (Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti). Ai sensi dell'art. 2 del Bando, inoltre, il finanziamento massimo ammissibile sarà quello relativo alla Sezione corrispondente alla somma degli abitanti dei Comuni in rete.
11. **D. È possibile creare una rete di Comuni limitrofi, tutti con la qualifica “Città che legge” 2022-2023, ma appartenenti a sezioni diverse per numero di abitanti?**
R. Sì, ciascun Comune interessato può presentare una sola domanda, individualmente o in rete con altri Comuni, qualificati anch'essi “Città che legge” nel biennio 2022-2023. In tal caso, i Comuni coinvolti conferiscono formale mandato al Comune capofila che presenta in piattaforma il progetto in nome e per conto degli altri Comuni, obbligandosi a realizzarlo congiuntamente. Il formale mandato attribuito al Comune capofila non dovrà essere trasmesso via piattaforma ma tenuto agli atti dei comuni.
12. **D. In caso di Comuni che partecipano in rete qual è il finanziamento ammissibile?**
R. *“In caso di Comuni in rete, il finanziamento ammissibile per il progetto presentato sarà quello relativo alla sezione corrispondente alla somma degli abitanti di ciascun Comune componente la rete”* (cit. Art.2). In tal caso il progetto sarà presentato nella sezione corrispondente alla sezione degli abitanti dei Comuni componenti la rete come previsto dall'art. 2.
13. **D. I Comuni che intendono far parte della rete e i partner devono registrarsi in piattaforma?**
R. Sì, anche i Comuni della rete, come gli altri partner terzi, accreditandosi alla piattaforma e agganciandosi al progetto al quale aderiscono, dovranno compilare la relativa *“scheda partner”* specificando il ruolo che svolgeranno nel progetto. Per maggiori delucidazioni si rimanda alla *“Guida alla presentazione dei progetti”* disponibile sul sito del Centro e nell'area download della piattaforma. Ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno considerati solo i partner registrati in piattaforma e agganciati al progetto.

SPESE AMMISSIBILI E PROCEDURE

14. **D. In relazione alle spese ammissibili: l'acquisto di scaffalature o box per i libri è un costo ritenuto ammissibile?**
R. In linea generale sì, nel rispetto della disciplina dell'Art. 4 del Bando saranno considerate ammissibili tutte le spese funzionali alla realizzazione del progetto. Pertanto, sarà cura del soggetto proponente

motivare e descrivere le diverse tipologie di spese previste nella sezione “Attività e costi” nella compilazione del progetto. La coerenza dei costi in relazione alle attività proposte sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

15. D. Il Comune può affidare la realizzazione di alcune o della totalità delle attività progettuali ad un soggetto terzo (es. realizzazione di laboratori/rassegne ad un’associazione, ecc.)?

R. Il Centro non entra nel merito dell’espletamento delle procedure di affidamento di forniture e/o servizi. I beneficiari sono soggetti al rispetto dalla normativa vigente, anche in coerenza con quanto previsto, ad esempio, dal Codice dei Contratti Pubblici, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e nel rispetto di quanto stabilito dal Bando e dal Disciplinare che i beneficiari sottoscriveranno in fase di accettazione finanziamento.

COFINANZIAMENTO

16. D. Il cofinanziamento può consistere nel lavoro svolto dal personale dipendente del Comune impegnato nel progetto?

R. No, le spese per il personale dipendente o comunque interno, formalmente assegnato alla realizzazione delle attività previste, sono ammissibili esclusivamente per missioni e rimborsi spese entro il limite massimo consentito del 10% costo totale di progetto. Si ricorda, inoltre, che non sono ammessi contributi o costi “in natura”.

17. D. Il cofinanziamento apportato da partner di terzi, associazioni, fondazioni, ETS... (non dai Comuni della rete) sarà considerato ai fini dell’attribuzione punteggio di cui al punto 8 dell’Allegato A –Criteri di valutazione?

R. No, il punteggio relativo al co-finanziamento sarà (Art.9) attribuito “*fino ad un massimo di 5 (cinque) punti per il cofinanziamento economico del progetto da parte del Comune o dei Comuni in rete*”.

Il bando non valorizza, ai fini del punteggio di cui al punto 8 dell’Allegato A-Criteri di valutazione, il cofinanziamento apportato nel progetto da "partner terzi".

18. D L’atto amministrativo di impegno del Comune a cofinanziare il progetto (richiesto dall’art. 6) può essere la formale dichiarazione del legale rappresentante (Sindaco) nella quale vi sia l’impegno a cofinanziare il progetto?

R. No, la dichiarazione del sindaco non è un atto amministrativo di impegno del Comune. Pertanto ai fini dell’attribuzione del punteggio come indicato all’art. 6 comma 2 si considerano validi solo i cofinanziamenti testimoniati da Delibera di Giunta Comunale o Determina Dirigenziale di impegno".

MODULISTICA

19. D Esiste un format prestabilito di modulistica visionabile esternamente alla Piattaforma bandi (magari in formato .pdf), riepilogativo della documentazione richiesta ai fini dell’adesione al bando in oggetto?

R. Dal proprio profilo sulla Piattaforma è sempre possibile scaricare in formato pdf il Report di progetto; esso è raggiungibile cliccando sul numero di protocollo e, in alto a destra dal tasto "Report". Tutta la documentazione richiesta ai fini della partecipazione al Bando è disciplinata dal testo del Bando medesimo.

PARTENARIATI

20. D In caso di partenariato occorre produrre un documento particolare come lettere di manifestazione d’interesse o di intenti alla partecipazione al progetto che si andrà a presentare sul bando?

R. No, il Bando per i partner non richiede accordi di partenariato. I partner dovranno agganciarsi al progetto e dovranno essere successivamente accettati e abilitati da parte del soggetto proponente e Capofila, essi descriveranno il loro ruolo nella scheda partner di loro pertinenza. Le indicazioni di tali passaggi sono descritte nella “Guida alla presentazione dei progetti” disponibile sul sito del Centro e nell’area download della piattaforma. Si ricorda che fini dell’attribuzione del punteggio saranno considerati solo i partner registrati in piattaforma e agganciati al progetto.

21. **D. Al progetto può aderire come partner una biblioteca "civica" di un Comune non qualificato come “Città che legge”?**

R. Città che legge 2022 è un bando destinato solo ed esclusivamente ai Comuni dotati della qualifica per il biennio 2022-2023, pertanto una biblioteca civica di un comune che non è qualificato come "Città che legge 2022-2023" non può essere sede di realizzazione di attività progettuali finanziate, né essere destinataria di parte del budget progettuale".